

CONVENZIONE E STATUTO



CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Gestione Rifiuti

CONVENZIONE Consorzio Area Vasta Basso Novarese

Art. 1 (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio di Bacino Basso Novarese del giorno 12/11/2004, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

2. Tra i comuni di: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio, Villata (della Provincia di Vercelli) è istituito il Consorzio di area vasta denominato CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE siglabile "CAVBN", con sede in Novara via Socrate n. 1/A. Il CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE è istituito mediante trasformazione dell'attuale Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Art. 2 (Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:

- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio delle raccolte;
- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) ogni altra richiesta dell'Assemblea in materia di igiene ambientale.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, incluse le attività di stoccaggio, trasbordo e di primo trattamento funzionali all'esercizio dei servizi di competenza di sub ambito di area vasta.

5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione con il Consorzio.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

CONVENZIONE Consorzio Area Vasta Basso Novarese

Art. 3 (Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.
2. Richieste di trasferimento di contratti, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature fisse e mobili e altri beni alla costituenda Autorità di Ambito Regionale del Piemonte saranno oggetto di approvazione dei rispetti Comuni partecipanti e successivo atto assembleare ai fini delle ricadute in termini economici, contabili, fiscali e operativi prima del loro eventuale trasferimento.
3. Il subentro della Conferenza d'Ambito al CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE avviene nel rispetto e con la garanzia dell'equilibrio finanziario dell'investimento effettuato dai Comuni e dall'ex Consorzio di bacino basso novarese e senza costi aggiuntivi né per i Comuni né per il Consorzio.
Il subentro, nelle modalità stabilite, è regolato da uno o più accordi scritti tra le parti regolanti anche gli aspetti economici e patrimoniali.
4. Con la Convenzione la Conferenza d'ambito regionale può succedere agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito, subordinatamente alla stipulazione con il CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE degli accordi di cui al precedente comma.

Art. 4 (Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
La Conferenza d'ambito deve tenere conto nelle decisioni degli smaltimenti dei costi derivanti e dell'incidenza reale dei trasbordi e trasporti. Nel caso di imposizioni che comportino aggravii e oneri maggiori rispetto alla preesistente situazione, inclusi trasbordi e trasporti dei rifiuti, la Conferenza d'ambito si fa carico dei rimborsi al CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE e ai Comuni consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale.
3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati e disponibili, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5 (Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti.

Art. 6 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.
Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti gli accantonamenti e fondi già costituiti e dai beni risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché delle future acquisizioni e trasferimenti.
I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dalla Legge vigente.
I beni conferiti dai nuovi associati entrano a far parte del fondo di dotazione consortile. In caso di recesso degli Enti associati o di cessazione del Consorzio, si applica quanto previsto negli appositi articoli della Convenzione.
Il capitale di dotazione viene storicizzato in base alle quote risultanti nell'ultimo bilancio consuntivo dell'esercizio approvato.

CONVENZIONE Consorzio Area Vasta Basso Novarese

Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dai Comuni all'atto della sua costituzione, nonché dalle ulteriori assegnazioni e trasferimenti degli Enti locali all'atto delle nuove adesioni.

2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

Art. 7 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario o beneficiario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina l'eventuale corrispettivo.

5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:

a) costi diretti disomogenei del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;

b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento una volta esauriti i contratti in essere e successivamente comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;

c) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8 (Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione stabilita in anni 50, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9 (Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sottoscrizione della Convenzione sono confermati per altri cinque anni.

3. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Consorzio di Bacino Basso Novarese.

4. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui se non già indicati nel bilancio di previsione, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, il bilancio di previsione e bilancio di esercizio consuntivo del Consorzio, nonché i regolamenti del Consorzio fatto salvo che lo Statuto non ne prevede l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

CONVENZIONE Consorzio Area Vasta Basso Novarese

Il CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE subentra al Consorzio di Bacino Basso Novarese, a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, oneri, contratti, ecc.) con i terzi, con il personale dirigente, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti, facendo salvi i diversi accordi e specifici provvedimenti adottati in merito ed allegati alla Convenzione.

5. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

7. Al presente atto si allega l'elenco dei Comuni (allegato 1), l'elenco del personale transitato (allegato 2) lo Statuto (allegato 3), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONVENZIONE Consorzio Area Vasta Basso Novarese

Comune	Codice Fiscale	Sindaco	Firma
COMUNE DI BARENGO	80000370033	Fabio Maggeni	
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	00190090035	Fabio Sponghini	
COMUNE DI BIANDRATE	00310870035	Luciano Pigat	
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	94042030034	Renato Padoan	
COMUNE DI BRIONA	80005410032	Davide Maria Giordano	
COMUNE DI CALTIGNAGA	00304840036	Pietro Antonio Miglio	
COMUNE DI CAMERI	00141730036	Giuliano Pacileo	
COMUNE DI CASALBELTRAME	00318060035	Claudia Porzio	
COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA	00415080035	Demarchi Isabella	
COMUNE DI CASALINO	00467290037	Alessandro Mazza	
COMUNE DI CASALVOLONE	80001330036	Ezio Plantanida	
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE	00415060037	Claudio Rossini	
COMUNE DI CERANO	00199730037	Andrea Volpi	
COMUNE DI GALLIATE	00184500031	Claudio Di Caprio	
COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE	00423600030	^{FABIANO} Fabio Trevisan	
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICEL	80013960036	Paolo Paglino	
COMUNE DI LANDIONA	80001370032	Morris Manica	
COMUNE DI MANDELLO VITTA	80005350030	Paolo Patrioli	
COMUNE DI MARANO TICINO	00280280033	Franco Meril	
COMUNE DI MEZZOMERICO	80009210032	Pietro Mattacchini	
COMUNE DI MOMO	00265210039	Sabrina Faccio	
COMUNE DI NIBBIOLA	00417260031	Pierfrancesco Agnesina	
COMUNE DI NOVARA	00125680033	Alessandro Canelli	
COMUNE DI OLEGGIO	00165200031	Andrea Baldassini	
COMUNE DI RECETTO	80015980032	Lido Beltrame	
COMUNE DI ROMENTINO	00225920032	Marco Caccia	
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	00364600031	Dario Delbò	
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO	00415190032	Giuseppe Brognoli	
COMUNE DI SILLAVENGO	80005290038	Bruno Locatelli	
COMUNE DI SOZZAGO	80005250032	Carla Zucco	
COMUNE DI TERDOBBIATE	00545720039	Domenico Merisi	
COMUNE DI TORNACO	80001410036	Giovanni Caldarelli	
COMUNE DI TRECATE	80005270030	Federico Binatti	
COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA	00383120037	Sihano Mellone	
COMUNE DI VESPOLATE	00433300035	Davide Molinari	
COMUNE DI VICOLUNGO	00437100035	Marzia Vicenzi	
COMUNE DI VILLATA	80003170026	Franco Bullano	
COMUNE DI VINZAGLIO	80001470030	Giuseppe Olivero	



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

ALLEGATO 1 elenco Comuni abitanti, superficie, quote CAV Basso Novarese

	Comune	Abitanti 31/12/2020	Superficie km2	% ab.	% sup.	90%	10%	QUOTE CAV
1	Barengo	747,00	19,49	0,34%	2,45%	0,30%	0,24%	0,55%
2	Bellinzago Novarese	9.451,00	39,18	4,28%	4,92%	3,86%	0,49%	4,35%
3	Biandrate	1.304,00	12,45	0,59%	1,56%	0,53%	0,16%	0,69%
4	Borgolavezzaro	1.983,00	21,09	0,90%	2,65%	0,81%	0,26%	1,07%
5	Briona	1.097,00	24,76	0,50%	3,11%	0,45%	0,31%	0,76%
6	Caltignaga	2.529,00	22,32	1,15%	2,80%	1,03%	0,28%	1,31%
7	Cameri	10.817,00	39,99	4,90%	5,02%	4,41%	0,50%	4,91%
8	Casalbeltrame	977,00	16,04	0,44%	2,02%	0,40%	0,20%	0,60%
9	Casaleggio Novara	906,00	10,53	0,41%	1,32%	0,37%	0,13%	0,50%
10	Casalino	1.544,00	39,49	0,70%	4,96%	0,63%	0,50%	1,13%
11	Casalvolone	871,00	17,49	0,39%	2,20%	0,36%	0,22%	0,57%
12	Castellazzo Novarese	319,00	10,79	0,14%	1,36%	0,13%	0,14%	0,27%
13	Cerano	6.760,00	32,64	3,06%	4,10%	2,76%	0,41%	3,17%
14	Galliate	15.740,00	29,37	7,13%	3,69%	6,42%	0,37%	6,79%
15	Garbagna Novarese	1.416,00	10,05	0,64%	1,26%	0,58%	0,13%	0,70%
16	Granzo con Monticello	1.359,00	19,52	0,62%	2,45%	0,55%	0,25%	0,80%
17	Landiona	545,00	7,28	0,25%	0,91%	0,22%	0,09%	0,31%
18	Mandello Vitta	223,00	5,85	0,10%	0,74%	0,09%	0,07%	0,16%
19	Marano Ticino	1.609,00	7,79	0,73%	0,98%	0,66%	0,10%	0,75%
20	Mezzomerico	1.226,00	7,72	0,56%	0,97%	0,50%	0,10%	0,60%
21	Momo	2.409,00	23,59	1,09%	2,96%	0,98%	0,30%	1,28%
22	Nibbiola	801,00	11,34	0,36%	1,42%	0,33%	0,14%	0,47%
23	Novara	102.777,00	103,05	46,58%	12,95%	41,93%	1,29%	43,22%
24	Oleggio	14.254,00	37,79	6,46%	4,75%	5,81%	0,47%	6,29%
25	Recetto	941,00	8,85	0,43%	1,11%	0,38%	0,11%	0,50%
26	Romentino	5.643,00	17,69	2,56%	2,22%	2,30%	0,22%	2,52%
27	San Nazzaro Sesia	745,00	11,45	0,34%	1,44%	0,30%	0,14%	0,45%
28	San Pietro Mosezzo	1.996,00	34,90	0,90%	4,38%	0,81%	0,44%	1,25%
29	Sillavengo	556,00	9,54	0,25%	1,20%	0,23%	0,12%	0,35%
30	Sozzago	1.092,00	12,92	0,49%	1,62%	0,45%	0,16%	0,61%
31	Terdobbiate	463,00	8,46	0,21%	1,06%	0,19%	0,11%	0,30%
32	Tornaco	889,00	13,24	0,40%	1,66%	0,36%	0,17%	0,53%
33	Trecale	20.685,00	38,22	9,38%	4,80%	8,44%	0,48%	8,92%
34	Vaprio d'Agogna	965,00	10,01	0,44%	1,26%	0,39%	0,13%	0,52%
35	Vespolate	2.034,00	17,78	0,92%	2,23%	0,83%	0,22%	1,05%
36	Vicolungo	867,00	13,29	0,39%	1,67%	0,35%	0,17%	0,52%
38	Villata	1.545,00	14,58	0,70%	1,83%	0,63%	0,18%	0,81%
37	Vinzaglio	539,00	15,46	0,24%	1,94%	0,22%	0,19%	0,41%
		220.624,00	796,03	100,00%	100,00%	90,00%	10,00%	100,00%



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

Allegato 2 Convenzione CAV Basso Novarese elenco del personale CBBN alla data del 20/07/2021 che transita al Consorzio Area Vasta Basso Novarese

			livello contrattuale
1	ARDIZIO	FRANCESCO	dirigente
2	BARBERO	LAURA	4A
3	BOVOLENTA	JOSHUA	3A
4	BRUGHERA	PAOLO	7A
5	CALISTI	ROBERTO	6A
6	CANTONE	PAOLA	7A
7	DE NARDO	EMILIA	3A
8	GABRIELE	DOMENICO	Q
9	LA MANTIA	ROBERTA	3A
10	MARCIONI	ANTONIO	Q
11	MARTINELLI	GIUSEPPE	3A
12	NICOLINI	ANTONELLA	7A
13	NISOLI	DARIO	5A
14	OLDANI	STEFANIA	5A
15	PARACCHINI	MARZIA	6A
16	SIGNORINI	ELENA	6A
17	TROMBELLA	LUCIA	6B
18	VERCELLA	ELISABETTA	5A

Allegato 3 **STATUTO** Consorzio Area Vasta Basso Novarese

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE siglabile "CAVBN".
2. Il Consorzio ha sede legale in Novara via Socrate 1/A.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2. (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organizzato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000 secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo, gestione e controllo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, incluse le attività di stoccaggio, trasbordo e di primo trattamento;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio delle raccolte;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture o attrezzature fisse e/o mobili al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.
4. Il Consorzio collabora alla predisposizione Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.

Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione con il Consorzio.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati, qualora le norme vigenti lo consentano, le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di opere e strutture di supporto ai servizi di igiene ambientale.

6. Il Consorzio può stipulare, su richiesta dei Comuni consorziati, convenzioni per la realizzazione e gestione di opere e strutture di supporto ai servizi di igiene ambientale.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, almeno il 90% sulla base della popolazione residente e per la parte restante del 10% sulla base dell'estensione del territorio comunale:

	Comune	Abitanti 31/12/2020	Superficie km2	% ab.	% sup.	90%	10%	QUOTE CAV
1	Barengo	747,00	19,49	0,34%	2,45%	0,30%	0,24%	0,53%
2	Bellinzago Novarese	9.451,00	39,18	4,28%	4,92%	3,86%	0,49%	4,35%
3	Bianrate	1.304,00	12,45	0,59%	1,56%	0,53%	0,16%	0,69%
4	Borgolavazzaro	1.983,00	21,09	0,90%	2,65%	0,81%	0,26%	1,07%
5	Briona	1.097,00	24,76	0,50%	3,11%	0,45%	0,31%	0,76%
6	Caltignaga	2.529,00	22,32	1,15%	2,80%	1,03%	0,28%	1,31%
7	Cameri	10.817,00	39,99	4,90%	5,02%	4,41%	0,50%	4,91%
8	Casalbaltrame	977,00	16,04	0,44%	2,02%	0,40%	0,20%	0,60%
9	Casaleggio Novara	906,00	10,53	0,41%	1,32%	0,37%	0,13%	0,50%
10	Casalino	1.544,00	39,49	0,70%	4,96%	0,63%	0,50%	1,13%
11	Casalvolone	871,00	17,49	0,39%	2,20%	0,36%	0,22%	0,57%
12	Castellazzo Novarese	319,00	10,79	0,14%	1,36%	0,13%	0,14%	0,27%
13	Cerano	6.760,00	32,64	3,06%	4,10%	2,76%	0,41%	3,17%
14	Gallata	15.740,00	29,37	7,13%	3,69%	6,42%	0,37%	6,79%
15	Garbagna Novarese	1.416,00	10,05	0,64%	1,26%	0,58%	0,13%	0,70%
16	Granozzo con Monticello	1.359,00	19,52	0,62%	2,45%	0,55%	0,25%	0,80%
17	Landiona	545,00	7,28	0,25%	0,91%	0,22%	0,09%	0,31%
18	Mandello Vitta	223,00	5,85	0,10%	0,74%	0,09%	0,07%	0,16%
19	Marzo Ticino	1.609,00	7,79	0,73%	0,98%	0,66%	0,10%	0,75%
20	Mezzomerico	1.226,00	7,72	0,56%	0,97%	0,50%	0,10%	0,60%
21	Momo	2.409,00	23,59	1,09%	2,96%	0,98%	0,30%	1,28%
22	Nibbiola	801,00	11,34	0,36%	1,42%	0,33%	0,14%	0,47%
23	Novara	102.777,00	103,05	46,58%	12,95%	41,93%	1,29%	43,22%
24	Oleggio	14.254,00	37,79	6,46%	4,75%	5,81%	0,47%	6,29%
25	Recetto	941,00	8,85	0,43%	1,11%	0,38%	0,11%	0,50%
26	Romentino	5.643,00	17,69	2,56%	2,22%	2,30%	0,22%	2,52%
27	San Nazzaro Sesia	745,00	11,45	0,34%	1,44%	0,30%	0,14%	0,45%
28	San Pietro Mosezzo	1.996,00	34,90	0,90%	4,38%	0,81%	0,44%	1,25%
29	Sillavengo	556,00	9,54	0,25%	1,20%	0,23%	0,12%	0,35%
30	Sozago	1.092,00	12,92	0,49%	1,62%	0,45%	0,16%	0,61%
31	Terdobbiate	463,00	8,46	0,21%	1,06%	0,19%	0,11%	0,30%
32	Tornaco	889,00	13,24	0,40%	1,66%	0,36%	0,17%	0,53%
33	Treate	20.685,00	38,22	9,38%	4,80%	8,44%	0,48%	8,92%
34	Vaprio d'Agogna	965,00	10,01	0,44%	1,26%	0,39%	0,13%	0,52%
35	Vespolate	2.034,00	17,78	0,92%	2,23%	0,83%	0,22%	1,05%
36	Vicolungo	867,00	13,29	0,39%	1,67%	0,35%	0,17%	0,52%
38	Villata	1.545,00	14,58	0,70%	1,83%	0,63%	0,18%	0,81%
37	Vinzaglio	539,00	15,46	0,24%	1,94%	0,22%	0,19%	0,41%
		220.624,00	796,03	100,00%	100,00%	90,00%	10,00%	100,00%

Allegato 3 **STATUTO** Consorzio Area Vasta Basso Novarese

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

5. Fatti salvi i presupposti di diritto e di fatto, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente ed incondizionatamente le norme della presente Convenzione e dello Statuto. Il loro inserimento è in ogni caso subordinato alla approvazione di apposito atto deliberativo motivato dell'Assemblea, con le maggioranze e le modalità previste dallo Statuto. I Comuni aderenti dovranno inoltre versare al Consorzio una quota di partecipazione pari al valore del fondo di dotazione dell'ultimo bilancio approvato diviso il numero degli abitanti costituenti il Consorzio stesso e moltiplicato il numero di abitanti di ciascun Comune nuovo aderente.

Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Per l'adempimento di tale finalità saranno pubblicati sul sito consortile.

Art. 7 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.
5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano, secondo quanto indicato dalle norme sulla trasparenza vigenti per gli enti pubblici, i dati previsti al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Art. 11 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del Consorzio di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con verifica diretta sul territorio ed eventuale rilevazione del gradimento da parte degli utenti. E' facoltà del Consorzio prevedere che tale attività sia svolta dal gestore del servizio.
2. Il Consorzio deve prevedere inoltre l'obbligo di mantenere direttamente e costantemente, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, approvata dal Consorzio, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
5. Il Consorzio approva la Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti e il Direttore.
2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti contenuti nel Bilancio di previsione, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il bilancio consuntivo d'esercizio del Consorzio, i piani finanziari, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi per l'approvazione e per le competenze.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Revisore. Definisce gli indirizzi al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva la tabella numerica del personale allegata al Bilancio di previsione annuale.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni lavorativi, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, da almeno il 30% dei comuni consorziati, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame dell'Assemblea.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni lavorativi prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni lavorativi prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'esercizio, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato. Le sedute possono tenersi anche in audio-video conferenza in modo totale o parziale, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino il 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 51% dell'intero numero dei Comuni consorziati; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 40% dell'intero numero dei Comuni consorziati.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito e del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo dell'esercizio, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio, l'elezione del Presidente dell'Assemblea, la nomina o la revoca del Revisore dei conti, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza del 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 51% dell'intero numero dei Comuni consorziati.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Revisore dei conti e il Segretario del Consorzio. Il Segretario cura la redazione dei verbali e delle delibere che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Le sedute possono svolgersi in videoconferenza.

Art. 17 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti e il 51% del numero dei Comuni consorziati presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 30 giorni dalla data di adozione. La pubblicazione di tali atti sul sito del Consorzio è sufficiente ad assolvere a tale adempimento.

Art. 18 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto. In caso di impedimento del Sindaco possono rappresentare il Comune il Vicesindaco oppure un Assessore Comunale munito di delega scritta consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti il Sindaco può conferire delega ad un Consigliere comunale. Per i Comuni con popolazione compresa fra 1001 e 3.000 abitanti il Sindaco può conferire delega ad un Consigliere comunale qualora non abbia proceduto alla nomina della Giunta comunale. Questo salvo diversa disposizione normativa in materia.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

2. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o suo delegato che svolgono le funzioni di Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto. La verbalizzazione sarà effettuata in modo sintetico. Nello svolgimento della seduta del Consiglio, il Presidente introdurrà l'argomento posto all'ordine del giorno, aprirà la discussione libera a tutti i partecipanti, al termine degli interventi, il Presidente avrà la funzione di riassumere gli interventi sempreché qualcuno non chieda la verbalizzazione del proprio intervento. Le delibere, nel testo ufficiale, saranno inserite nel verbale.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Direttore con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie. Le sedute possono tenersi anche in audio-video conferenza in modo totale o parziale, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero tre definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco o assessore dei comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza del 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 51% dell'intero numero dei Comuni consorziati.

4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio. Inoltre, non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti del Consorzio, il Direttore, il Segretario del Consorzio, il Revisore dei Conti, i dipendenti dei Comuni consorziati e degli Enti che hanno rapporti economici - funzionali con il Consorzio nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi, tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro, anche autonomo, di amministrazione, di collaborazione, di consulenza, presso imprese private e pubbliche esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza del 60% delle quote di partecipazione dell'intero CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE e il 51% dell'intero numero dei Comuni consorziati; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti, Segretario, Direttore e Dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio. Al termine dell'incarico il Revisore è rinnovabile per un ulteriore periodo triennale.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio consuntivo d'esercizio e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuandolo tra i segretari comunali dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.
2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.
3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura selettiva.
4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio. Il Direttore:
 - sovrintende l'attività gestionale del Consorzio, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo. Il Direttore compie gli atti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - Sovrintende gli uffici ed i servizi e la gestione del personale. Il Direttore si configura come il datore del lavoro con riferimento alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questo aspetto avrà facoltà di poteri decisionali e di spesa nei limiti del Bilancio di previsione annualmente approvato.
 - Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e, se richiesto, fornisce pareri consultivi. Redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

- E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle stesse.
- Presiede le commissioni di gara, di concorso e delle prove selettive.
- Ordina beni e servizi nei limiti stabiliti dal bilancio annuale di previsione e delle deleghe fornite dal Consiglio di amministrazione.
- Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dalla delibera di attribuzione della funzione di Direttore
- Liquidà spese regolarmente ordinate.
- Addotta i provvedimenti necessari per lo svincolo delle cauzioni.
- Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.
- Interviene personalmente nell'udienza di discussione della causa di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia.
- Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo.
- Firma gli atti individuati dal Consiglio d'Amministrazione.
- Salvo diversa nomina è il Titolare del trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (privacy).
- Rappresenta il CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE nei confronti delle camere di commercio; di qualsiasi associazione ed organizzazione sindacale, autorità giudiziaria, uffici del Ministero del Lavoro, Enti Previdenziali, Mutualistici ed Assicurativi in materia di lavoro; confronti di qualsiasi ente ed organo pubblico o privato, preposto alla vigilanza, verifica e controllo in materia ambientale; confronti dei pubblici registri automobilistici ed uffici della motorizzazione; in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, sottoscrivendo le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto ed ogni altra dichiarazione, accettando o respingendo accertamenti, presentando istanze, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità, accettando rimborsi e riscuotendoli; nelle procedure di recupero crediti stare in giudizio in nome e per conto del CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE.

Il Direttore è nominato per il termine di tre anni; può essere riconfermato di triennio in triennio.

5. Alla struttura organizzativa compete:

- a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;
- c) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore.

6. Ai fini del controllo gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

7. Al personale del consorzio istituito per trasformazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese si applica il contratto di lavoro dei servizi pubblici ambientali. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. stipulati dalla federazione di categoria dei servizi pubblici ambientale recepiti dal Consorzio.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

Allegato 3 STATUTO Consorzio Area Vasta Basso Novarese

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dalla vigente normativa in materia contabile.
6. Salvo diversa disposizione normativa il conto economico del bilancio di previsione è redatto sulla base dello schema tipo approvato con decreto del Ministero del Tesoro 26/04/1995.

Art. 28 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uso accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con mutui, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di appalti.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell'anno del proprio insediamento all'aggiornamento delle quote consorziali per il 90% sulla base della popolazione residente e per la parte restante del 10% sulla base dell'estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sulle aziende speciali.
3. Il CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE subentra al Consorzio di Bacino Basso Novarese, a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, oneri, contratti, ecc.) con i terzi, con il personale dirigente, il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti, facendo salvi i diversi accordi e specifici provvedimenti adottati in merito ed allegati alla Convenzione.